



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **32598** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

1) **T.F.E. s.r.l.** (c.f. e partita IVA 03856440270; pec:

hotelcadeibarcaroli@legalmail.it), con sede legale in Venezia-Mestre, via

Forte Marghera, 63-65, in persona del legale rappresentante p.t.;

2) **SCALCO Thomas** (c.f.: SCLTMS84A01L736N), in proprio e quale

amministratore della società T.F.E. s.r.l., nato a Venezia il 01/01/1984,

residente a Venezia-Mestre, via G. Roentgen, 6;

Visti gli artt. 88, 91 e 93 c.g.c.;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Udito, all'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026, con l'assistenza del

	segretario Paola Franchini, data per letta la relazione, il Pubblico Ministero,	
	nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Francesca Cosentino,	
	nessuno presente per i convenuti, non costituiti.	
	Premesso in	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato in data 15 settembre 2025, la Procura	
	regionale conveniva in giudizio dinanzi a questa Sezione giurisdizionale la	
	società T.F.E. s.r.l. , in persona del legale rappresentante p.t., e il sig.	
	Thomas SCALCO , in proprio e in qualità di amministratore della predetta	
	società, per ivi sentirli condannare al pagamento, in solido tra loro, in favore	
	del Comune di Venezia della somma complessiva di euro 11.165,93 , oltre	
	rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.	
	L'inquirente specificava che, in data 28 agosto 2018, il Comune di Venezia	
	aveva segnalato l'omesso riversamento alla tesoreria comunale delle somme	
	incassate, a titolo d'imposta di soggiorno, per gli anni 2013, 2014 e 2015,	
	dalla società T.F.E. s.r.l. in qualità di soggetto gestore della struttura ricettiva	
	denominata "Hotel CA' DEI BARCAROLI" e ubicata in Venezia-Mestre,	
	nonostante gli atti di intimazione ad adempiere, rimasti inevasi, e le	
	successive ingiunzioni fiscali per il recupero coattivo del credito.	
	Dalla documentazione acquisita dal Comune, che aveva successivamente	
	informato la Procura, con nota del 28 novembre 2019, del mancato	
	riversamento di ulteriori somme introitate, allo stesso titolo, dalla società	
	convenuta per il 2016, emergeva che:	
	a) per gli anni 2013, 2014 e 2015 era stato riversato l'intero importo	
	dell'imposta di soggiorno, corrispondente alla somma di euro 5.085,06 (di	
	2	

	contemporaneamente anche alla giurisdizione contabile, oltre che alla	
	giurisdizione tributaria, per aver avuto il maneggio del denaro pubblico	
	incassato dal cliente a titolo di imposta e non riversato.	
	All’esito degli approfondimenti istruttori svolti, la Procura riteneva di	
	contestare, quindi, ai convenuti, in solido tra loro, un danno complessivo di	
	euro 11.165,93 (importo comunicato dal Comune di Venezia), oltre	
	rivalutazione monetaria e interessi legali ai sensi di legge, ritenendo	
	sussistenti gli elementi costitutivi propri della responsabilità amministrativo-	
	contabile - ossia il rapporto di servizio tra il gestore della struttura	
	alberghiera e l’ente locale, il nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso	
	e l’elemento psicologico del dolo - per aver determinato un pregiudizio	
	economico da mancata entrata, concreto ed attuale, per l’anno 2016, in	
	consapevole violazione delle norme contenute nel d.lgs. n. 23/2011 e nel	
	regolamento comunale sull’imposta di soggiorno adottato dal Comune di	
	Venezia (delibera C.C. n. 83 del 23/06/2021 e successive modificazioni).	
	II. All’odierna pubblica udienza, non essendo comparso e non essendosi	
	costituito in giudizio il sig. Scalco Thomas, in proprio e quale legale	
	rappresentante e amministratore p.t. della T.F.E. s.r.l., è stata dichiarata la	
	contumacia dei convenuti; il P.M. ha concluso con la richiesta della	
	declaratoria del difetto di giurisdizione contabile alla luce dell’ordinanza	
	della Corte di cassazione, Sez. Unite civili, n. 1527/2026.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata, dunque, trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L’odierno giudizio ha ad oggetto la contestazione del danno di €	
	4	

	11.165,93, cagionato al Comune di Venezia dalla società T.F.E. s.r.l., gestore	
	della struttura ricettiva denominata “Hotel CA’ DEI BARCAROLI”, a	
	seguito del mancato riversamento, nei termini di legge, di somme riscosse	
	nell’anno 2016, a titolo di imposta di soggiorno.	
	2. Preliminarmente, va rilevato che il Collegio ha dichiarato in udienza la	
	contumacia dei convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c., posto che sig. Scalco	
	Thomas, in proprio e quale legale rappresentante e amministratore p.t. della	
	T.F.E. s.r.l., non si è formalmente costituito in giudizio, nonostante l’atto di	
	citazione sia stato ritualmente notificato allo stesso (come da relate di	
	notifica in atti).	
	3. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene di esaminare la questione,	
	rilevabile d’ufficio, della sussistenza della giurisdizione contabile sul	
	giudizio in esame, concludendo nel senso del difetto di giurisdizione di	
	questa Corte in favore del giudice tributario.	
	Al riguardo, il Collegio deve dare atto che, in materia di omesso	
	riversamento dell’imposta di soggiorno, è recentemente intervenuto un	
	mutamento di orientamento della Suprema Corte rispetto a quanto	
	pacificamente statuito dalla stessa con l’ordinanza n. 19654/2018, richiamata	
	dal P.M. contabile, la quale, occupandosi dell’originaria disciplina di cui	
	all’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, aveva affermato che tra il gestore della	
	struttura alberghiera e il Comune si instaurasse, ai fini dell’imposta di	
	soggiorno, un rapporto di servizio pubblico, con compiti eminentemente	
	contabili, funzionali alla riscossione dell’imposta e al suo riversamento nelle	
	casse comunali, e che tali attività di riscossione e riversamento, interne al	
	rapporto di servizio, implicassero il “ <i>maneggio di denaro pubblico</i> ” che	
	5	

	“genera ex se l’obbligo della resa del conto” (v. Corte Cost., 21.05.1975, n.	
	114 e Corte Cost., 25.07.2001, n. 292), dal che veniva affermata	
	l’appartenenza della materia alla giurisdizione contabile.	
	Rileva il Collegio che le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la	
	recente ordinanza n. 1527/2026, pubblicata il 23 gennaio 2026, in tema di	
	riparto di giurisdizione nei giudizi aventi ad oggetto il mancato	
	riversamento, in favore del Comune, dell’imposta di soggiorno pagata dai	
	clienti della struttura alberghiera, hanno dichiarato il difetto di giurisdizione	
	del giudice contabile in favore del giudice tributario per i giudizi instaurati	
	successivamente all’entrata in vigore dell’art. 5- <i>quiquies</i> del decreto-legge	
	21 ottobre 2021, n. 146, seppur riferiti a fatti verificatisi nel vigore della	
	precedente normativa.	
	Ciò sul presupposto, chiarito nell’ordinanza della Suprema Corte del	
	21.5.2024, n. 14028, della natura sostanziale sia del comma 1-ter dell’art. 4	
	del d.lgs. n. 23 del 2011 introdotto dall’art. 180, comma 3, decreto-legge n.	
	34 del 2020, sia dell’art. 5- <i>quiquies</i> del decreto-legge n. 146 del 2021; tali	
	norme hanno definito, la prima, la qualificazione legale del gestore quale	
	responsabile del pagamento dell’imposta e, la seconda, con specifico	
	riferimento ai problemi di diritto intertemporale, l’efficacia nel tempo della	
	stessa qualificazione ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 “ <i>con</i>	
	<i>ricadute indirette sulla attribuzione della giurisdizione, che deve ritenersi</i>	
	<i>attratta al giudice tributario a far tempo dalla loro rispettiva entrata in</i>	
	<i>vigore</i> ” (nello stesso senso v. Cass., Sez. U., 9.8.2025, n. 22963).	
	La Suprema Corte ha ritenuto, infatti, che, dopo la novella attuata con il	
	decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il comma 1- <i>ter</i> dell’art. 4	
	6	

	d.lgs. n. 23/2011, <i>“l’obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare</i>	
	<i>l’imposta di soggiorno abbia natura esclusivamente tributaria e che ciò</i>	
	<i>determini il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con</i>	
	<i>conseguente attrazione delle liti tra Ente impositore e responsabile</i>	
	<i>d’imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria”.</i>	
	Le Sezioni unite hanno evidenziato <i>in primis</i> come l’espressa qualificazione	
	normativa dell’albergatore quale “responsabile d’imposta” ad opera del	
	comma 1-ter aggiunto al già citato art. 4, abbia fatto venir meno quel	
	“silenzio della norma primaria” che era stato colmato facendo ricorso, ai fini	
	dell’inquadramento giuridico, alla figura dell’agente contabile, rinviando	
	ormai esplicitamente al ruolo del “responsabile d’imposta”, definito e	
	tratteggiato dall’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973.	
	Da tale inquadramento, ad avviso della Suprema Corte, deriva innanzitutto	
	che il gestore della struttura alberghiera, quale responsabile d’imposta, è	
	estraneo al presupposto impositivo che concerne, invece, esclusivamente	
	l’ospite; la responsabilità del gestore, <i>“insita nel ruolo di garanzia a lui</i>	
	<i>assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa dell’amministrazione</i>	
	<i>finanziaria e della sua satisfattività”</i> , si affianca, tuttavia, a quella	
	dell’effettivo contribuente in una relazione di solidarietà passiva	
	“dipendente”, tale da legittimare l’esercizio, nei confronti del soggetto	
	passivo dell’imposta, del diritto di rivalsa per l’ammontare di quanto pagato,	
	ai sensi dell’art. 64 cit..	
	L’obbligazione che grava sul responsabile d’imposta, come precisato dalle	
	Sezioni unite, partecipa, quindi, della stessa natura tributaria dell’obbligo che	
	fa carico agli ospiti della struttura ricettiva e non è limitata, a differenza di	
	7	

	quella propria dell'agente contabile, alle somme versate dai clienti e da	
	riversare al Comune, ma è calibrata sull'imposta dovuta dai clienti, a	
	prescindere dall'effettivo pagamento da essi eseguito, salvo il diritto di	
	rivalsa.	
	La pronuncia sopra menzionata ha, dunque, espressamente escluso che, a	
	seguito di tale novella, possa permanere in capo all'albergatore la qualifica	
	di agente contabile e l'obbligo di resa del conto, avendo evidenziato che	
	<i>“con la qualifica dell'albergatore come responsabile d'imposta, il</i>	
	<i>legislatore ha sterilizzato il dato del maneggio di denaro pubblico e del</i>	
	<i>connesso obbligo di conto, ponendo a carico del predetto una obbligazione</i>	
	<i>solidale discendente che prescinde del tutto dall'avvenuto versamento</i>	
	<i>dell'imposta ad opera del cliente. (...) la veste di responsabile solidale muta</i>	
	<i>il titolo in base al quale il soggetto risponde verso l'Ente impositore e</i>	
	<i>colloca il rapporto su un piano diverso, spostando il focus dal maneggio del</i>	
	<i>denaro (pubblico) incassato per conto dell'Ente alla responsabilità solidale</i>	
	<i>dell'albergatore per l'intera imposta dovuta dal cliente. È quindi mutato</i>	
	<i>l'approccio normativo volto a sancire in modo inequivoco che l'attuazione</i>	
	<i>dell'imposta di soggiorno debba svolgersi secondo l'assetto proprio della</i>	
	<i>normativa fiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento e</i>	
	<i>riscossione, sia quanto alla irrogazione di sanzioni”</i> .	
	Né - proseguono le Sezioni unite – assume rilievo dirimente, ai fini della	
	persistente qualificazione dell'albergatore come agente contabile, il fatto che	
	i regolamenti comunali, emanati ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n.	
	23/2011 nelle more dell'approvazione del regolamento statale di attuazione	
	dell'imposta di soggiorno, demandino al medesimo una serie di adempimenti	
	8	

	funzionali allo svolgimento del rapporto di servizio con la struttura pubblica,	
	in quanto le stesse, già con precedente pronuncia (ord. n. 22891/2024),	
	hanno chiarito che appartiene alla giurisdizione tributaria l'esame delle	
	controversie aventi a oggetto l'opposizione alle sanzioni pecuniarie irrogate	
	dai regolamenti comunali per omesso o parziale versamento dell'imposta di	
	soggiorno, mentre spetta al giudice ordinario l'esame delle controversie	
	aventi ad oggetto le sanzioni irrogate per la violazione di meri obblighi	
	procedurali.	
	Per le ragioni appena esposte, questa Sezione deve dichiarare nella presente	
	controversia il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario	
	e, di conseguenza, manda all'Amministrazione danneggiata affinché agisca a	
	tutela del proprio diritto di credito.	
	4. In relazione alla regolazione delle spese di lite, si dispone la	
	compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.,	
	in considerazione dell'oscillazione giurisprudenziale già manifestatasi alla	
	data della presente pronuncia.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, definitivamente	
	pronunciando:	
	- dichiara la contumacia dei convenuti;	
	- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi	
	dell'art. 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario quale giudice munito di	
	giurisdizione.	
	Manda all'Amministrazione danneggiata affinché agisca a tutela del proprio	
	diritto di credito.	
	9	

